



Brescia, 13 settembre 2020

A tutto il personale in servizio

Albo e sito web

Avviso n. 18

Ulteriori informazioni sulla condizione di “lavoratore fragile” e la correlata sorveglianza sanitaria

Precisato che i contenuti dell'Avviso n. 8 dell'08.09.2020 sono integralmente confermati, si forniscono di seguito ulteriori informazioni in tema di “lavoratori fragili”, alla luce della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1585 dell'11.09.2020.

Nella nota succitata il Ministero fornisce le indicazioni e le istruzioni e di seguito sintetizzate.

AZIONI DI VERIFICA E MONITORAGGIO. Il Ministero, in premessa, “si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l'adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto”.

TEMPORANEITA' DELLA CONDIZIONE. La condizione di “fragilità” è sempre “da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica”.

SORVEGLIANZA SANITARIA A RICHIESTA. Poiché l'istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui al D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, art. 83 non è stato oggetto di proroga, cessando dunque di produrre effetti dal 1^a agosto, e ferma restando la necessità di garantire comunque ai lavoratori in condizione di fragilità le dovute tutele, l'attivazione delle correlate procedure avviene in regime di sorveglianza sanitaria straordinaria, che si attiva dietro richiesta espressa da parte dell'interessato.

SOSPENSIONE CAUTELARE IN ATTESA DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA SANITARIA. Se il dirigente scolastico è in possesso di elementi conoscitivi che lascino presumere “un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato”, può disporre, in attesa dell'esito della procedura di sorveglianza sanitaria richiesta, la sospensione cautelare dal servizio del docente, ai sensi del DPR n. 171/2011, art. 6 commi 1b, 2 e 4.



ESITI DELLA VISITA DEL MEDICO COMPETENTE: PERSONALE DOCENTE. Il giudizio formulato dal medico competente può produrre i seguenti possibili esiti:

- a) Idoneità: in tal caso non è disposta, per il richiedente, alcuna misura correttiva degli ordinari obblighi lavorativi.
- b) Idoneità con prescrizioni: in tal caso il medico competente, pur giudicando il richiedente idoneo al lavoro e alla mansione, dispone “prescrizioni e misure di maggior tutela” (quali ad esempio l’impiego di mascherine FFP2 od obblighi di distanziamento più severi), cui il dirigente scolastico è tenuto a dare attuazione, salvo che risultino non chiaramente espresse o non compatibili con l’organizzazione del servizio, con conseguente richiesta al medico di produrre una revisione del giudizio.
- c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio: il giudizio di “inidoneità temporanea” può assumere una delle seguenti forme:
 - a. “l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato”
 - b. l’impossibilità a svolgere una “specifica mansione”.

INIDONEITA’ DEL DOCENTE ALLA SPECIFICA MANSIONE. Il docente può essere destinatario di un provvedimento di “utilizzo in altri compiti” ai sensi dell’art 2 del CCNI 25.06.2008 ¹, prioritariamente nell’ambito del settore scolastico, ma solo a domanda dell’interessato, da presentarsi tempestivamente al dirigente scolastico; questi trasmette il referto indicante il giudizio di inidoneità all’ufficio territorialmente competente dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando la volontà espressa del docente di essere utilizzato in altri compiti, la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta e il progetto d’Istituto predisposto ai fini dell’effettiva utilizzazione. E’ competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale disporre il provvedimento di utilizzazione, in cui deve essere specificato “l’orario di lavoro a 36 ore settimanali” (CCNI 25.06.2008, art. 8).

Se il docente non richiede l’utilizzazione in altri compiti, “dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia”.

COMPITI IN AMBITO SCOLASTICO CUI PUO’ ESSERE ASSEGNATO IL DOCENTE INIDONEO ALLA SPECIFICA MANSIONE. A puro titolo esemplificativo: “servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione dei laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto”. I compiti possono essere svolti anche in modalità di lavoro agile, se

¹ “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.



ritenuto necessario dal dirigente scolastico e “compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione”².

INIDONEITA' TEMPORANEA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA. Il docente che sia stato dichiarato “temporaneamente non idoneo in modo assoluto” viene collocato “in malattia d’ufficio”.

PERSONALE ATA. In caso di “giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza”, DSGA, assistenti amministrativi e assistenti tecnici è possibile considerare lo svolgimento delle attività in regime di *smart working*.

Nei casi di giudizio di “idoneità con prescrizioni”, valgono le medesime previsioni che si applicano al personale docente.

Nel caso di giudizio di “inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo”, il dirigente scolastico può considerare la possibilità di impiegare il lavoratore in “mansioni equivalenti”; qualora tale possibilità non sussista nell’Istituto, il lavoratore può richiedere di essere utilizzato presso altre istituzioni scolastiche; in caso di indisponibilità di “ogni utile collocazione”, il lavoratore può fruire del periodo di assenza per malattia.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI

² “Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che *il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.*”